

## Per le associazioni sportivo dilettantistiche non sono “atipici” i proventi da premi di preparazione

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Se entrassimo nel dettaglio dei vantaggi fiscali del regime agevolato derivanti dalla legge n. 398/91, che consente alle A.S.D., che svolgono attività commerciale accessoria e funzionale all'attività istituzionale, di avvalersi dell'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili e della determinazione forfettaria dell'IVA e delle imposte dirette, noteremmo che è previsto un unico requisito oggettivo da non oltrepassare, per evitare di decadere dai benefici che la legge stessa offre. Il requisito in questione è quello inerente ai “proventi annui” che non devono superare euro 250.000,00 . Tale limite è ovviamente da calcolarsi al netto dell'IVA

e della eventuale imposta sugli intrattenimenti, essendo riferito ai soli proventi inerenti ad attività commerciale connessa o correlata all'attività istituzionale. Per determinare esattamente l'importo, come previsto dall'art. 148 del TUIR, dalla somma algebrica dei valori positivi (ricavi), occorre escludere tutti gli importi afferenti le entrate istituzionali, che qui di seguito elenco:

- quote associative,

- erogazioni liberali,

- corrispettivi specifici dei soci / tesserati per l'attività sportiva in diretta attuazione degli scopi istituzionali previsti dallo statuto.

Vanno escluse inoltre:

a.: le plusvalenze patrimoniali;

b.: i proventi esenti da imposta;

c.: i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio gli interessi attivi calcolati sui conti correnti bancari);

d.: i ricavi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio i proventi derivanti da fondi d'investimento ex art. 143 TUIR);

e.: i proventi derivanti  
da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

f.: i proventi derivanti da raccolte di fondi occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all'anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 (art. 25, comma 2, legge 133/1999);

g.: i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art. 143 TUIR).

**Ma come vengono considerate le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta, da una ASD ad un'altra società ?** Nello specifico, come vengono fiscalmente trattati i ricavi riconducibili al "Premio di Preparazione", individuabile all'art. 96 delle NOIF (norme organizzative interne della FIGC) ? Il Premio di Preparazione è un compenso in denaro a beneficio

di quei club che formano potenziali campioni o comunque vere e proprie “promesse del calcio”. Ma chi ne ha diritto ? Vediamo cosa dice la norma: Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale... omissis ... Pertanto, indipendentemente dai valori soggettivamente applicabili, riportati nella specifica tabella consultabile on line nel sito della FIGC, la ratio della norma in esame mira a “premiare” economicamente quei club (spesso costituiti sottoforma di A.S.D.) che, tramite l’operato di preparazione, hanno contribuito a “formare / preparare”, tecnicamente e athleticamente, giovani promettenti calciatori che “salgono” di categoria ovvero che migliorano il loro potenziale sportivo. A questo punto facciamo un passo indietro e torniamo al problema principale: “una ASD che svolge istituzionalmente un’attività sportiva tipica, può considerare non commerciali quegli elementi positivi di reddito derivanti dall’incasso di

indennità di preparazione ? Se sì, tali valori possono essere esclusi dal conteggio della soglia limite, anche se questi superano abbondantemente l’importo di euro 250.000,00 ?” Entrambe le risposte non possono che essere affermative. Nello specifico infatti, appaiono perfettamente rispettati i dettami previsti dalle specifiche esclusioni richiamate nel TUIR. Ma vi è di più. Grazie all’art. 96 delle NOIF, la FIGC allarga il campo di applicazione del premio a tutte le “società”. Il diritto di percepimento va esteso ai due ultimi sodalizi sportivi che hanno contribuito alla formazione del giovane calciatore anche nel caso in cui il trasferimento dell’atleta avvenga verso società non professionistiche. Infatti, per avere diritto al premio, non è importante lo status del club destinatario, ma è sufficiente che a seguito del trasferimento, il soggetto trasferito sia tesserato in una categoria superiore. Concludendo e tornando nel merito dell’esclusione, se è vero che gli utili della A.S.D. non sono distribuibili e sono minimamente colpiti da imposte dirette, è pur vero che l’attività istituzionale dell’associazione, in questo caso, genera una distinta fattispecie a “sfondo commerciale”, che può apparire altamente speculativa in spregio ai presupposti morali posti alla base dello statuto.

<https://www.diritto.it/per-le-associazioni-sportivo-dilettantistiche-non-sono-atipici-i-proventi-da-premi-di-preparazione/>